

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di gennaio presso la Sede AGIDAE, a Roma, in Via V.

Bellini 10, si sono riuniti:

- l'AGIDAE, sede Regionale del Lazio nelle persone di: P. Francesco Ciccimarra e Imeria Zordan (Sr. Donatella);
- la FP CGIL della Regione Lazio nella persona dei Sigg.ri Tomei Dino e Claudio Laurenti;
- la FISASCAT CISL della Regione Lazio nella persona del Segretario regionale Carlo Costantini;
- la UILTuCS UIL della Regione Lazio nella persona di Massimo Cacciaguerra.

Premesso

che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative-aderenti ad AGIDAE della Regione Lazio applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'Agidae Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 33, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, in attuazione dell'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che per l'anno 2012 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2012 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B);
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C);
3. Lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Art. 45, 46);
5. presenza notturna (Art. 47);
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76);
8. premi di merito (art. 78);
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL, oppure EGR (art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE

F.P. CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UILTuCS UIL Regionale